

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1513-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ORIANA)

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1981
(V. Stampato n. 2690)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1981*

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge oggetto di conversione intende:

a) trattenere in servizio fino al 31 dicembre 1982 i colonnelli richiamati dall'aspettativa per riduzione di quadri in applicazione della legge 19 febbraio 1979, n. 52, ed in servizio alla data del 31 ottobre 1980 ovviamente se non raggiunti prima dai limiti di età (primo comma dell'articolo 1);

b) trattenere in servizio provvisti di incarico sino ad un massimo di tre anni dalla data di collocamento in aspettativa, i colonnelli promossi dopo la entrata in vigore della legge n. 804 del 1973 ovviamente se non raggiunti in precedenza dai limiti di età (secondo comma dell'articolo 1);

c) consentire ai tenenti colonnelli « a disposizione » di accedere, se giudicati idonei almeno per cinque anni, al grado di colonnello pur in percentuale ridotta, anche nel caso in cui non esistano vacanze adeguate nei numeri chiusi (primo comma dell'articolo 2);

d) consentire ai tenenti colonnelli, che, per anomalo funzionamento della legge di avanzamento non vengano collocati « a disposizione », di esservi collocati a domanda ed avere la possibilità di essere promossi al grado superiore dopo due anni di permanenza in detta posizione provvisti di incarico (secondo comma dell'articolo 2).

Il decreto-legge è giustificato da motivi di urgenza in quanto la normativa in vigore avrebbe portato a breve scadenza, e ad iniziare dal 31 giugno 1981, al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali citati ai punti a) e b).

I suddetti ufficiali verrebbero penalizzati fortemente non per demeriti personali, ma perchè vittime di una situazione di ingorgo negli organici del grado di colonnello che ha le sue origini in errori di valutazione delle

necessità organiche commessi circa 30 anni or sono.

Il decreto-legge tratta una materia che è già stata oggetto di valutazione negli ultimi mesi presso la commissione Difesa del Senato, che aveva al suo esame il disegno di legge n. 1202 d'iniziativa dei senatori Riva ed altri.

Il risultato di tale lavoro si è concretizzato con la predisposizione di un nuovo testo insieme alla relazione per l'Assemblea sul predetto disegno di legge, ora in attesa di esame da parte del Senato (atto 1202-A).

Il decreto-legge è stato già esaminato dalla Camera dei deputati che lo ha licenziato con alcuni emendamenti.

Si ritiene quindi opportuno esporre le differenze a volte sostanziali, tra il disegno di legge nella versione proposta dalla 4^a Commissione permanente del Senato, il decreto-legge ed il testo risultante dopo l'approvazione della Camera.

In particolare si nota:

1) articolo 1, comma primo: sono nella sostanza identici nelle tre versioni;

2) articolo 1, comma secondo: il testo della Camera e quello del decreto-legge prevedono un massimo di tre anni di trattenimento per i colonnelli citati sopra al punto b). Il disegno di legge n. 1202 del Senato prevede invece quattro anni con l'intendimento di parificare il trattamento per gli ufficiali citati al punto b) con quello per gli ufficiali di cui al punto a).

Inoltre il testo della Camera dei deputati pone al provvedimento il limite di applicazione del 31 dicembre 1982 intaccando ulteriormente la possibilità di unificare il trattamento per tutti gli interessati;

3) articolo 2, comma primo: il testo della Camera pone al provvedimento, sostanzialmente identico nel decreto-legge e nel disegno di legge n. 1202 del Senato, una limita-

zione al 31 dicembre 1982. Ovviamente questo comporterà che un certo numero di tenenti colonnelli, colpiti dal sopra descritto anomalo funzionamento dell'attuale legge di avanzamento, non potrà trarre vantaggio dal provvedimento in esame.

4) articolo 2, comma secondo: la suddetta limitazione al 31 dicembre 1982 rende inefficace almeno nel suo scopo finale (la promozione a colonnello) la meccanica proposta in questo comma. Sembra infatti evidente che, per chi passa « a disposizione » ora, dovendo attendere due anni prima di essere valutato per il grado superiore, sfuma la possibilità di essere promosso colonnello. È comunque possibile mettere in moto un positivo procedimento che potrà essere perfezionato in seguito.

Si ritiene che abbia prevalso in chi ha proposto questi emendamenti, la preoccupazione di non lasciare indeterminato nel tempo il limite di applicabilità del provvedimento. Questo era certamente un difetto del testo del decreto-legge e del disegno di legge n. 1202 del Senato, ma da considerare più formale che sostanziale perchè sembra potersi affermare che un ritorno al funzionamento normale della legge di avanzamento possa rendere inutile l'applicazione di questo articolo 2;

5) articolo 2: il testo licenziato dalla Camera aggiunge un terzo comma all'articolo 2. Con esso si vuole estendere le norme del provvedimento ora in esame a pochi tenenti colonnello valutati anteriormente al 1975 che, una volta ottenuta la promozione secondo le norme vigenti prima della legge n. 804 del 1973, vogliono fruire della possibilità data dalla legge n. 52 del 1979, di essere richiamati nel nuovo grado fino al 31 dicembre 1982.

In definitiva in base all'urgenza che ha portato il Governo, sotto la spinta in particolare dei gruppi della Commissione difesa del Senato, ad emanare questo provvedimento e considerato che con esso si ottiene di dare almeno un buon avvio alla soluzione dei problemi affrontati, la Commissione all'unanimità propone la sua approvazione nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Esso è infatti accettabile nella sua sostanza se si considera che le limitazioni poste potranno essere riprese in esame, ed opportunamente riformulate al fine di giungere a trattamenti non differenziati, in sede di emanazione delle norme transitorie conseguenti alla prevista nuova legge di avanzamento.

ORIANA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

22 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

23 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, secondo comma, sono premesse le parole: « Fino al 31 dicembre 1982 »;

all'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: « Dal 31 dicembre 1980 », sono aggiunte le seguenti: « e fino al 31 dicembre 1982 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di " a disposizione " ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ».

Decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della predetta legge n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine di assicurare la funzionalità di enti e reparti di rilevante importanza, di consentire la permanenza in servizio dei colonnelli già richiamati ai sensi della menzionata legge n. 52 del 1979 o collocati in soprannumero a norma della legge n. 804 del 1973, nonché di assicurare la promozione al grado superiore di una aliquota dei tenenti colonnelli collocati a disposizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio fino al 31 dicembre 1982 sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 804.

Gli ufficiali di cui al presente articolo qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di assegnazione dell'incarico.

ARTICOLO 2.

Dal 31 dicembre 1980 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione possono chiedere il passaggio in detta posizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti di detti ufficiali si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; essi sono valutati dopo che siano stati almeno due anni provvisti di incarico nella posizione di a disposizione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Fino al 31 dicembre 1982 i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 804.

Identico.

Articolo 2.

Dal 31 dicembre 1980 e fino al 31 dicembre 1982 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

Identico.

Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di « a disposizione » ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981.

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA.

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Identico.